TERMINATIONE,
ET ORDINI STABILITI.

Dagl' Illustrissimi, & Eccellentiss. Signori.

PIERO GRIMANI, MICHIEL MOROSINI, EZ. ALVISE MOCENIGO 2.°

Per la Serenissima Republica di Venezia, &c. Sindici Inquisitori in Terra Ferma.

In Proposito del Dacio Macina, Vecchia, e Nova, Augumento, & Estentione sopra li Minuti di Padova, e Termini. L'Anno 1722.

IN PADOVA,

Per li Fratelli Sardi, Stampatori Camerali. Con Privileggio.

NOI PIERO GRIMANI, MICHIEL MOROSINI, E Z. ALVISE MOCENIGO 2.°

Per la Sereniſſima Republica di Venezia, &c.

Sindici Inquiſitori in Terra Ferma.

Na delle Inſpeſſioni più forte, alla quale è chiamata la vigilanza del Magiſtrato Noſtro, la primaria deve eſſer quella, di preſervare il Patrimonio del Principato, Rivolte à queſto oggetto le Noſtre ſollecitudini, e fiſſate le prime oſſervationi al Datio importantiſſimo della Macina, vecchia, nuova, augumento, & eſtenſione ſopra li minuti di queſta Città, e Termini, habbiamo rillevato lo ſtato deplorabile, in cui s' attova decaduto, cauſato dalle Innobbedienze alle Leggi, e

Capitoli del Datio ſteſſo . Volendo però , con l' Auttorità del Sindicato Noſtro demandataci dal Sereniſſimo Maggior Conſiglio , non ſolo redimere , che aſſicurare una Rendita deſtinata dall' Eccellentiſſimo SENATO per fondo immancabile alle Publiche Premure .

Comandiamo l' intiera eſſecutione delli Capitoli , e Proclami di detto Datio , e di quelle aggionte preſcrittioni conoſciute valevoli per far argine alle Contraventioni , e correggere li defraudi , che proveniſſero , tanto dalla malitia de Particolari, quanto dalla rapacità de Monari , per il che col preſente Proclama , che doverà eſſer ſtampato , & affiſſo alli Poſti delli Molini , & in più parti della Città per notitia univerſale . Facciamo ſapere eſſer riſoluta , e ferma Volontà Noſtra , che ſiano in tutto obediti li Capitoli 14. , & gl' altri Capitoli 8. Decretati dall' Eccellentiſſimo SENATO 1698. 15. Decembre, nec non li Proclami in tal propoſito emanati, il tutto deſcritto nel lungo foglio à ſtampa , Rinovando Noi pure la prohibitione , che alcuno non ardiſca introdur ne Molini minima quantità di Grano ſenza haver prima levato il Breve , e pagato il giuſto importare del Dacio à tenore della Tariffa .

Che il Breve eſser debba cucito ſopra del Sacco , lacerato da una parte nell'atto di principiare à Macinare , e dall' altra poi finito di Macinare , giuſto al ſtabilito dalli Capitoli , levato da Miniſtri sboladori , e fedelmente conſegnato al Scrivano del Poſto , per eſſer da lui cuſtodito in filza , & obligato à renderne conto con confronto delle Publiche Notarelle , ad' ogni comando della Giuſtitia .

Che ſia in tutto vietato alli Monari di tenire Biave di qualunque ſorte ſoggette al Pagamento del Datio , tanto nelle proprie Caſe , quanto in quelle vicine , e d' introdurre nelli Molini , dall' Ave Maria della ſera ſino all' Ave Maria della mattina , ne eſſi , ne con l' opera de loro Famigli , e vietato pure il levar dal Molino Farine , ſe non quando ſarà aperto il Caſello del Datio , e vi ſi trovi il Scrivano , e Miniſtro per sbollare , e ricevere il Breve .

Che

Che tanto di giorno quanto di notte debbano li Monari tenere aperte le Porte delli Molini ; onde ſia libero l' adito alli Miniſtri d'uſare le neceſsarie Inquiſitioni .

Che ſia intieramente tolta , & impedita l' introduttione ſcandaloſa de Baratti de Grani di qualunque ſorte ſoggetti al Datio in Farina , & in qual ſi ſia quantità .

Che violando li Monari alcuno de ſopradetti Capitoli , & incorrendo in minima contraventione à quanto reſta preſcritto , oltre l'incorrere nelle pene ſtabilite dalle Leggi ſiano , e s' intendano , *ipſo facto* , per ſempre eſcluſi dalla Fraglia , ſenza poter eſſer mai più admeſſi , giuſto , in conformità del Proclama de N. N. H. H. Rettori 1714. 20. Agoſto approvato dall' Eccellentiſſimo SENATO .

Che non vi ſia alcuno , che ardiſca impedire il libero eſercitio alli Miniſtri delle proprie incombenze , ſotto le pene cominate dalli Capitoli .

Che reſti del tutto vietato alli Monari , Fornari , Fontegari , ò altre Perſone di levare Biave da loco à loco , ne anco per condurle al Molino , ſe prima non levarà il Bollettino al balcon di Piazza .

Lo ſteſſo ſia prohibito ad' ogni condizione di perſone il farſi lecito di condurre , ò mandare in Piazza Biave per vendere ſoggette al Pagamento del Datio , ſe avanti non haverà ſotisfatto il Datio , e levato il ſolito Bollettino .

Per divertire li pregiuditii , che pur troppo ſenſibili ſuccedono dalle Farine macinate nel Territorio , quali vengonò furtivamente condotte in Città , e per rimediare alli danni , che naſcono dalli bollettoni del Territorio , con li quali ſi portano gli habitanti nelle Ville à Macinare in queſta Città ſopra li Molini privileggiati , ſecondando Noi le ſalutari Proviſioni del N. H. Capitanio Preceſſore 21. Settembre , & 21. Ottobre paſſati , riſſolutamente incarichiamo li Miniſtri alle Porte d' invigilare , che non vengano introdotte Farine ſenza pagamento di tutto l' importar del Datio della Macina , uſando le debite perquiſitioni in Barche , Carri , & altro ; & non permettere , che

alcun

alcun Territoriale entri in Città con Biave di forte alcuna, accompagnate dal bollettone, mà aſtringere cadauno à laſciar in mano del Scrivano il bollettone medemo, conſegnandole la bolletta à ſtampa formata à queſto oggetto, in cui ſia deſcritto il nome, cognome, Villa, la quantità del grano, & il Molino, nel quale la conduce à Macinare, facendo diligente nota in libro Publico, e particolare, e lo ſteſſo pure eſequindo il Scrivano del Molino, per poter rillevare col confronto, ſe vengano adempite le Publiche ordinationi.

Incarichiamo qualunque ordine de Miniſtri preſtare, con fedeltà, la dovuta oſſervanza à quanto reſta ſtabilito dalli preacennati Capitoli, e da tutte le altre Publiche preſcrittioni, in qual ſi ſia tempo emanate per la direttione, e regolatione di queſto Datio alle quali s'habbia piena relatione; animandoli far comparire al Magiſtrato le prove del loro offitio con le inventioni delle fraudi, per conſeguire la mercede, & il premio già dalle Leggi decretato; altrimenti mancando loro alle proprie incombenze, & arrivateci le notitie delle traſgreſſioni per altra ſtrada, ſarà contro eſſi proceduto alli più ſeveri caſtigi, e privati per ſempre dall'impiego.

E perche è premura del Magiſtrato Noſtro, tanto di rimetter nel ſuo primo vigore un Datio di grande riguardo, quanto di preſervarlo, e mantenerlo lontano dalle male arti, che lo danneggiano, e ſingolarmente dà quelle de Monari.

Perciò facciamo publicamente ſapere, che ſarà aperta la formatione di Proceſſo con Rito dell'Eccelſo Conſiglio di Dieci ricevute anco denontie ſecrete per liquidare li veri defraudatori, promettendoſi l'impunità à complici, quando non foſſero Rei principali, ò mandanti, & li premij promeſſi dalle Leggi.

Per queſto effetto reputandoci ſalutare il dar principio all' Inquiſitione, ordiniamo, e comandiamo, che nel termine di giorni otto cadaun Monaſterio di queſta Città, Loco Pio, Colleggio, Oſpitale, & Univerſità, debbano preſentare nella Secretaria Noſtra conto giurato della vera quantità del For-

mento,

mento, che respettivamente hanno Macinato per tutto l'Anno 1721., e nell'atto della presentatione dichiarare il nome, e cognome del Monaro, dal quale hanno Macinato, & ciò in pena de Ducati 200. per cadauno, da esser in caso d'innobbedienza, irremissibilmente levata, & applicata in beneficio del Datio; avertendo ogn'uno à spiegare la verità senza delusioni, altrimenti restando convinti dà quelle altre indagationi, che s'andaranno estendendo, si procederà alle più pesanti pene, e castighi, &c.

Dal Sindicato in Padova li 24. Gennaro 1722.

[PIERO GRIMANI Sind. Inq. in T. F.
[MICHIEL MOROSINI Sind. Inq. in T. F.
[Z. ALVISE MOCENIGO 2.° Sind. Inq. in T. F.

Zuanne Zuccato Segr.